

PROTOCOLLO GENERALE	
n°	154065
del	29/10/2015
Struttura	DAO
Classif.	48

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

La Sottoscritta Donata Rancati, nata a Torino il 23/03/1969, C.F. RNCNT69C63L219S, residente ad Alpignano (TO), via Trana 7

al fine del conferimento dell'incarico di consulente tecnico di parte nella causa **R.G.L. n. 5540/2014 Maria Paola Burdino c/o Città Metropolitana di Torino presso Tribunale di Torino - Sezione Lavoro**

DICHIARA

con riferimento alla data dell'incarico:

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra l'attività svolta dal sottoscritto e l'affidamento dell'incarico da parte della Città Metropolitana di Torino;

di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

oppure

di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche nei seguenti enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15 comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 33/2013);

a) _____;

b) _____;

di prestare la seguente attività professionale:

_____;

di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino e delle norme negli stessi contenute;

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Città Metropolitana di Torino (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001)



Città metropolitana di Torino

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Luogo e Data

TORINO, 23/10/2015

Firma

Enrico Piovani

AREA RISORSE UMANE

Servizio valutazione ed incentivazione risorse umane

Via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino Tel. 011 861 2358 - Fax 011 861 4437 vincenzo.colletta@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

D.Lgs. n. 33/2013

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.